



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”* e, in particolare, l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* e, in particolare, l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* e, in particolare, l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* e, in particolare, l’articolo 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 59, relativamente a misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e, in particolare, l’articolo 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, il comma 20 dell’articolo 5, che apporta modificazioni all’articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all’accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all’anno di prova e alle immissioni in ruolo;

VISTO il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” e, in particolare, l’articolo 20, relativamente a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, è richiesta l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali ordinarie per un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno relative alle disponibilità residue dopo le immissioni in ruolo stimate, riservandosi di formulare specifica richiesta di integrazione alla luce di eventuali ulteriori disponibilità a seguito di assunzioni effettuate in numero minore rispetto a quelle stimate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 4 settembre 2023 con il numero 2407, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, all’avvio delle procedure concorsuali per n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4 ottobre 2023, prot. n. 118238, con la quale, ad integrazione della richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2023/2024, di cui alla predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, concessa con il citato d.P.C.m. del 3 agosto 2023, è richiesta l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali ordinarie per ulteriori n. 14.438 unità di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posti di sostegno;

PRESO ATTO che con la predetta nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4 ottobre 2023, prot. n. 118238, viene reso noto che, a seguito di un numero di immissioni in ruolo inferiore rispetto a quanto stimato in sede di richiesta delle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali di cui alla citata nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, i posti vacanti e disponibili risultano essere n. 44.654, di cui n. 29.066 su posto comune e n. 15.588 su posto di sostegno e che, pertanto, sottratto il contingente già autorizzato con il sopra richiamato d.P.C.m. del 3 agosto 2023, pari a n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno, si rende necessario autorizzare





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

l'avvio di procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 unità di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posti di sostegno;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2023, protocollo n. 43366, con cui, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del medesimo Ministero, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter del provvedimento;

RITENUTO di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, ad integrazione dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

per **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

